

Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) ed d) dell'art. 3 comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353.

PRESCRIZIONI REGIONALI

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art.1

(Prescrizioni antincendio e periodo di applicazione)

In attuazione dell'articolo 3, comma 3, lett. f) della Legge 21 novembre 2000, n. 353, il presente provvedimento disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio nelle aree e periodi a rischio di incendio boschivo.

Sulla base della carta del rischio di incendio e degli indici di pericolosità stagionale di incendio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a tutto il territorio della Sardegna secondo le specificazioni contenute nei successivi articoli.

Le presenti prescrizioni sono parte integrante del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2005-2007; esse rimangono in vigore per tutto il periodo di vigenza del predetto piano, salvo eventuali revisioni.

Art. 2

(Avvistamento e segnalazione incendi)

Chiunque avvisti un incendio è tenuto a segnalarlo, perché possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento, telefonando al numero verde 1515 del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA), al 115 dei Vigili del Fuoco, al 113 della Polizia o al 112 dei Carabinieri.

Chiunque sia in possesso di informazioni utili all'individuazione del responsabile di un incendio è tenuto segnalarlo alle stesse utenze telefoniche.

Art. 3

(Periodo di elevato rischio di incendio)

Dal primo di giugno al quindici d'ottobre, vige lo "stato di elevato rischio di incendio boschivo".

Considerato l'andamento stagionale, con Determinazione del Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, previa pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, il periodo in cui vige lo "stato di elevato rischio di incendio boschivo" può essere anticipato o posticipato per un massimo di trenta giorni, anche per ambiti territoriali specifici.

TITOLO II

Elevato rischio di incendio boschivo e rurale

Art.4

(Definizione di area boscata)

Ai fini dell'applicazione delle presenti prescrizioni si intende per area boscata un'area ricoperta da bosco, come definito dall'articolo 2 comma 6 del D.Lvo del 18-maggio-2001, n° 227, di cui all'allegato "A".

Art.5

(Azioni vietate)

Nel periodo indicato all'articolo 3, in tutto il territorio regionale, fatte salve le disposizioni di cui al Titolo III, è assolutamente vietato :

- accendere fuochi, anche per abbruciamento di stoppie e dei residui di lavorazione delle utilizzazioni boschive,
- far brillare mine o usare esplosivi;
- l'esercizio delle carbonaie;
- smaltire braci;
- gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
- ai conduttori di automezzi dotati di marmitta catalitica fermare il mezzo a caldo al di sopra di sterpi, di materiale vegetale seccaginoso o comunque di materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature;
- all'interno di aree boscate, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, attrezzature, fornelli, forni e inceneritori che producano faville o braci;
- compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato di incendio.

Sono inoltre vietate le manifestazioni pirotecniche nei luoghi in cui la presenza o la vicinanza prossima di materiale vegetale secco o di altro materiale comunque infiammabile, possa determinare l'innescò e lo sviluppo dell'incendio.

Art. 6

(Comportamenti e cautele da osservarsi in caso di incendio)

A tutela della incolumità delle persone in caso di incendio dovranno essere adottati i seguenti comportamenti e cautele:

Se c'è un principio di incendio :

- tentare di spegnerlo solo se si è certi di una via di fuga, tenendo le spalle al vento e battendo le fiamme con un ramo verde fino a soffocarle;
- non sostare nei luoghi sovrastanti l'incendio o in zone verso le quali soffi il vento;
- non attraversare la strada invasa dal fumo o dalle fiamme;
- non parcheggiare lungo le strade (l'incendio non è uno spettacolo);
- non accodarsi alle altre macchine e ove possibile tornare indietro;
- permettere l'intervento dei mezzi di soccorso, liberando le strade e non ingrombrandole con la propria autovettura;
- indicare alle squadre antincendio le strade o i sentieri percorribili;
- mettere a disposizione riserve d'acqua ed altre attrezzature.

Se si è circondati dal fuoco:

- cercare una via di fuga sicura: una strada o un corso d'acqua;
- attraversare il fronte del fuoco dove è meno intenso, per passare dalla parte già bruciata;
- stendersi a terra dove non c'è vegetazione incendiabile, cospargersi di acqua o di altra sostanza ignifuga e prepararsi all'arrivo del fumo respirando con un panno bagnato sulla bocca;
- se si è in spiaggia, raggrupparsi sull'arenile e immergersi in acqua: è il luogo più sicuro;
- non tentare di recuperare auto, moto, tende o quanto è stato lasciato dentro;
- segnalare la propria presenza;
- mettere al riparo dal fuoco bombole di gas e taniche di liquidi infiammabili;
- non abbandonare una abitazione se non si è certi che la via di fuga sia aperta;
- disattivare l'impianto elettrico agendo sul misuratore di corrente;

- sigillare (con carta adesiva e panni bagnati) porte e finestre (il fuoco oltrepasserà la casa prima che all'interno penetrino il fumo e le fiamme);
- predisporre recipienti pieni d'acqua e panni bagnati e rifugiarsi negli ambienti più interni dell'abitazione, respirando attraverso un panno umido.

TITOLO III

Deroghe specifiche

Art. 7

(Uso di fornelli e del fuoco)

L'uso di forni e fornelli a gas, elettrici o a carbone è permesso unicamente a coloro che soggiornano nelle campagne per lavoro, purché siano state prese tutte le precauzioni fra le quali quelle della ripulitura del terreno attiguo da materiale infiammabile, la creazione di idonei ripari dal vento, la predisposizione di adeguate riserve idriche e l'adeguata distanza dalla vegetazione circostante.

In aree circoscritte già opportunamente attrezzate con strutture fisse, purché ripulite da materiali infiammabili, è consentito l'uso del fuoco, di fornelli a gas, elettrici o a carbone, limitatamente alla cottura dei cibi. Gli interessati cureranno in ogni caso di assicurare lo spegnimento del fuoco, prima di abbandonare dette aree.

Art. 8

(Uso delle mine e degli esplosivi)

L'uso delle mine e degli esplosivi è permesso unicamente a coloro che esercitano professionalmente l'attività di cava, di miniera o di escavazione, purché siano state prese tutte le precauzioni fra le quali quelle della ripulitura del terreno attiguo da materiale infiammabile, la creazione di idonei ripari dal vento, la predisposizione di adeguate riserve idriche e l'adeguata distanza dalla vegetazione circostante.

Art. 9

(Uso di attrezzature e strumenti in grado di provocare scintille)

Durante il periodo di grave rischio di incendio boschivo, nel caso di attività che comportino l'uso all'aperto di strumenti e attrezzature che possono provocare scintille (saldatrici, tagliatrici, mole smeriglio, etc.), è fatto obbligo di realizzare preventivamente una idonea fascia di isolamento ripulita da fieno e sterpaglie secche.

Per l'utilizzo di macchine agricole operatrici (falciatrici, mietitrebbie e simili) è fatto obbligo di predisporre sul posto idonea attrezzatura antincendio, nonché personale sufficiente ad evitare la propagazione del fuoco. Resta fermo il divieto di utilizzare strumenti in grado di produrre scintille all'interno delle aree boscate di cui all'art. 4.

Art. 10

(Altre deroghe)

I Servizi Territoriali Ispettorati Ripartimentali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (S.T.I.R.) competenti per territorio, nei casi aventi carattere di eccezionalità e su richiesta motivata, potranno derogare ai divieti di cui al presente titolo rilasciando, previa specifica istruttoria, apposita autorizzazione nella quale dovranno essere contenute anche tutte le modalità di esercizio e di prevenzione per le attività oggetto di autorizzazione.

TITOLO IV

Uso autorizzato del fuoco

Art. 11

(Apertura e ripulitura dei viali parafuoco)

Nel periodo in cui vige lo "stato di elevato rischio di incendio boschivo" è vietata l'apertura e la ripulitura dei viali parafuoco con l'uso del fuoco.

Nel periodo 1° giugno - 30 giugno, è tuttavia ammessa la ripulitura dei viali parafuoco con l'uso del fuoco, previa autorizzazione scritta del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A competente per territorio.

Negli stessi terreni e per le stesse operazioni l'uso autorizzato del fuoco deve avvenire con l'applicazione di tutte le cautele, modalità e prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 12

(Gestione delle stoppie e dei residui colturali)

Nel periodo dal 1° giugno al 30 giugno e dal 15 settembre al 15 ottobre, i proprietari e i conduttori di terreni possono, sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, procedere all'abbruciamento di stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie o di altre coltivazioni, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché d'incolti, solo se muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla Stazione Forestale e di V.A. competente per il territorio nel quale dovranno effettuarsi gli abbruciamenti.

Nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 20 agosto al 15 settembre, nei soli terreni irrigui, con le stesse modalità autorizzatorie di cui al primo comma, è consentito :

- l'abbruciamento dei residui cerealicoli per avvicendamento con nuovi impianti di carciofaie o di colture orticole specializzate,
- l'abbruciamento dei residui delle carciofaie, delle colture orticole specializzate,
- l'abbruciamento dei residui di potatura degli agrumeti.

L'autorizzazione all'abbruciamento dovrà essere subordinata alla realizzazione di idonee fasce di isolamento al fine di evitare la propagazione del fuoco.

I periodi sopraindicati potranno essere modificati con le stesse modalità di cui all'art. 3 .

Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate all'interno dei siti di importanza comunitaria e all'interno delle zone di protezione speciali, individuate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.

Art. 13

(Pianificazione degli abbruciamenti)

Al fine di pianificarne la distribuzione territoriale e temporale, le richieste tendenti ad ottenere le autorizzazioni per gli abbruciamenti dovranno essere presentate, almeno 10 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione, alle Stazioni Forestali e di V.A. competenti per territorio oppure al Servizio Territoriale del CFVA competente, utilizzando il modello allegato.

Le Stazioni Forestali possono concedere giornalmente, per ambito comunale, un numero di autorizzazioni, non superiore a 10, di cui 5 da effettuarsi durante la mattina e 5 la sera.

La superficie massima consentita per ogni singolo abbruciamento non potrà essere superiore ai 6 ettari.

Le autorizzazioni agli abbruciamenti dovranno essere concesse previo accertamento dello stato dei luoghi.

Le autorizzazioni rilasciate dalle richiamate Stazioni Forestali, dovranno essere esibite, su richiesta, agli agenti della forza pubblica e ai barracelli.

Gli abbruciamenti autorizzati dovranno effettuarsi previo avviso, anche verbale, alla Stazione Forestale e di V.A. competente per territorio, nel giorno e nelle ore prescritte

I predetti abbruciamenti non potranno comunque essere eseguiti in giornate ventose e nelle ore comprese tra le 10 e le 18 riferite all'orario legale.

Il soggetto in possesso di una autorizzazione all'abbruciamento dovrà immediatamente sospendere le operazioni di iniziativa propria o su disposizione del personale in servizio presso la Stazione Forestale, in caso di mutamento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, assicurando la completa bonifica della zona prima di abbandonarla.

In caso di motivate e sopraggiunte modificazioni climatiche e ambientali che ne giustifichino la necessità, in eventuale accordo con i Servizi Territoriali limitrofi all'area interessata, il Direttore del Servizio Territoriale del C.F.V.A. competente per territorio, potrà disporre la temporanea sospensione delle autorizzazioni eventualmente già rilasciate, ovvero posticipare e/o anticipare l'orario di divieto, dandone tempestivo avviso ai titolari di regolare autorizzazione. Al termine della sospensione, la Stazione Forestale competente provvederà alla nuova calendarizzazione degli abbruciamenti.

Le autorizzazioni rilasciate dalle Stazioni Forestali e dal Servizio Ispettorato Ripartimentale per quanto previsto al Titolo IV saranno trasmesse al Comune interessato e alle Compagnie Barracellari operanti nell'ambito dello stesso Comune e ai Vigili del Fuoco territorialmente competenti.

Le autorizzazioni rilasciate ai soggetti che usufruiscono dei finanziamenti erogati a valere su fondi dell'Unione Europea attraverso la Politica Agricola Comune, saranno messe a disposizione degli Uffici addetti ai controlli sul rispetto della condizionalità (Norma 2.1 Allegato 2 del D.M. 13.12.2004).

TITOLO V

Norme di prevenzione

Art. 14

(Terreni e fabbricati)

Entro il 30 giugno i proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali.

Tale fascia di protezione dovrà essere realizzata anche in prossimità delle recinzioni comunque costituite.

Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1°, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame, di larghezza non inferiore a 5 metri.

Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche provvederanno alla realizzazione, lungo tutto il perimetro di confine, e con le modalità di cui al comma 1°, di fasce protettive prive di qualsiasi materiale infiammabile aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

Art. 15

(Depositi di materiale infiammabile)

I rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili, posti al di fuori dei centri abitati, dovranno rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

I proprietari e gestori di cui al comma precedente entro il primo giugno, hanno l'obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, idonee fasce di isolamento, larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale facilmente infiammabile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale infiammabile stoccato.

Art. 16

(Strade e pertinenze stradali)

L'A.N.A.S. S.p.a., le Amministrazioni ferroviarie, le Province e i Comuni, devono provvedere entro il 15 giugno al taglio di fieno, cespugli, sterpi e all'asportazione dei relativi residui oltre che allo smaltimento a discarica dei rifiuti, in particolare quelli vetrosi, e di tutto il materiale comunque infiammabile, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza di almeno 3 metri.

Tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo di cui al precedente articolo 3.

Per tali operazioni, il Servizio Territoriale del C.F.V.A. competente per territorio, in funzione dell'andamento climatico-stagionale, può concedere una proroga per un massimo di 15 giorni.

Art. 17

(Linee elettriche)

Entro il 15 giugno i proprietari e i gestori di elettrodotti devono provvedere ad eliminare tutti i possibili contatti di fronde con le linee elettriche nude, attraverso la adozione di accorgimenti tecnici che consentano per tutto il periodo di cui all'art. 3 di avere un'area di sicurezza larga almeno due metri per la media tensione e un metro per la bassa tensione intorno ai conduttori; i proprietari dei terreni non potranno opporsi in alcun modo agli accessi ai fondi ed all'esecuzione dei lavori.

Entro lo stesso termine i proprietari e i gestori di cabine elettriche, a palo o in muratura, se privi di dispositivi con spinterometro e scaricatore, devono provvedere alla ripulitura o inertizzazione della fascia ad esse circostanti per una larghezza o raggio non inferiore a cinque metri.

Per tali operazioni, il Servizio Territoriale del C.F.V.A. competente, in funzione dell'andamento climatico-stagionale, può concedere una proroga per un massimo di 15 giorni.

Art. 18

(Vie di fuga in emergenza)

I Sindaci, al fine di evitare intralci alla circolazione veicolare anche dovuti alla sosta dei mezzi, provvedono, soprattutto nelle aree di sensibile frequenza turistico stagionale, a predisporre utilmente tutti i presidi tesi a garantire libere e sicure vie di fuga da utilizzarsi in caso di emergenza anche al fine di garantire l'agevole intervento dei mezzi di spegnimento e di soccorso.

TITOLO VI

Norme di prevenzione per gli insediamenti turistico-ricettivi

Art. 19

(Disposizioni generali)

Entro il 15 giugno i proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori degli insediamenti turistico-residenziali, di campeggi, di villaggi turistico-alberghieri ed alberghi, ristoranti ed agriturismi ubicati in qualunque terreno o zona urbanistica e a prescindere dalla classe di uso del suolo in cui l'insediamento è inserito, sono tenuti, a dare attuazione alle norme di sicurezza antincendio contenute nel presente titolo.

Art. 20

(Informazione sulle misure di sicurezza antincendio alla popolazione turistica)

In considerazione del frequente ricambio della popolazione turistica dovrà essere permanentemente assicurata una adeguata informazione alla medesima sulle misure di sicurezza e sui comportamenti da tenere ai fini della protezione della propria persona contro gli incendi.

I Comuni, anche nell'ambito del Piano di Protezione Civile Comunale, rendono noti ai soggetti di cui al precedente art. 19, i contenuti dell'informazione con particolare riferimento :

- alle norme generali di prudenza e di comportamento;
- a tutte le notizie di dettaglio, ed utili in emergenza, riguardanti la localizzazione e la tipologia del sito (indicazione dei luoghi sicuri, divieto di avviarsi su determinate strade, indicazioni del posto di vigilanza al quale rivolgersi per notizie, etc.).

L'informazione sarà plurilingue e dovrà essere diffusa tramite cartellonistica fissa e/o opuscoli da consegnare agli ospiti al momento della registrazione d'arrivo.

Art. 21

(Norme di esercizio per la prevenzione degli incendi)

Su tutta l'area in cui si esercitano le attività di cui al presente Titolo dovranno rispettarsi le seguenti norme di esercizio:

- assicurare il taglio di fieno, cespugli, sterpi e l'asportazione dei relativi residui oltre che lo smaltimento a discarica dei rifiuti, in particolare quelli vetrosi, e di tutto il materiale comunque infiammabile,

- nei campeggi, predisporre e segnalare un idoneo locale ove, in caso di necessità, saranno consegnate dagli ospiti le bombole del gas e le taniche di liquidi infiammabili,

- predisporre un piano di evacuazione del complesso ricettivo,

- rendere edotto il personale dipendente circa le presenti norme di esercizio, l'uso dei mezzi e attrezzature di estinzione e le azioni di primo intervento di emergenza, anche mediante l'adozione di apposita cartellonistica da installare in idonei spazi,

- organizzare ed effettuare almeno una esercitazione, nel periodo di cui all'articolo 3, per l'attuazione del piano di evacuazione,

Il predetto piano di evacuazione dovrà prevedere le seguenti misure di massima:

a) modalità di diramazione dell'allarme a mezzo dell'impianto di amplificazione sonora e di allontanamento degli ospiti in direzione opportuna;

b) messa fuori tensione l'impianto elettrico;

c) azionamento dei dispositivi antincendio fissi;

d) allestimento ed impiego dei mezzi antincendio mobili;

e) modalità di circoscrizione per quanto possibile dell'incendio con allontanamento del materiale infiammabile;

f) modalità di richiesta in caso di incendio grave, o comunque qualora ritenuto opportuno, dell'intervento delle forze antincendio;

g) individuazione di una o più persone in grado di dare le informazioni del caso alle squadre antincendio.

Art. 22

(Fasce di protezione parafuoco)

I complessi di cui al precedente art. 19 dovranno essere dotati di fasce parafuoco, costituite da terreno completamente privo di vegetazione, di idonea larghezza comunque non inferiore a 10 metri.

Le fasce di protezione, escluso che per i campeggi, non sono richieste:

- sui lati di confine con altri complessi ricettivi;

- sui lati di confine con insediamenti ed infrastrutture civili;

- sui lati confinanti con terreni interessati da aree agricole in attualità di coltivazione (frutteti, vigneti, orti, pascoli irrigui, etc.).

Nella larghezza delle fasce di protezione potranno essere comprese le strade, i campi sportivi, etc..

Ove non sia possibile la realizzazione della fascia parafuoco mediante la eliminazione della vegetazione e della lettiera secca, il gestore dovrà provvedere al mantenimento di una cotica erbosa verde nella fascia stessa, con adeguate innaffiature, a frequenza almeno settimanale.

Art. 23

(Parcheggi e tettoie)

In tutte le attività ricettive di cui all'art. 19 dovrà essere predisposta obbligatoriamente un'adeguata area destinata al parcheggio.

Gli apprestamenti saranno tali sia da proteggere le autovetture dai danni in caso di incendio proveniente dall'esterno, sia da evitare il propagarsi all'esterno di un eventuale incendio sviluppatosi all'interno all'area di parcheggio.

Qualora i parcheggi siano limitrofi a vegetazione, lungo il perimetro esterno all'attività si realizzerà una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 metri. Tale distanza potrà essere ridotta a 5 metri mediante interposizione di un muro di altezza di almeno 60 cm, qualora all'esterno la vegetazione sia di tipo erbaceo.

La fascia perimetrale dovrà essere arata all'inizio della stagione estiva o mantenuta verde con adeguate innaffiature.

Nelle isole interne potranno essere impiantati alberi ad alto fusto, non resinosi, per ombreggiare i posti macchina. L'area destinata a parcheggio dovrà essere mantenuta costantemente pulita da sterpi o

materiale comunque combustibile.

L'uso di tettoie e ombreggi realizzati con materiale combustibile è vietato.

Art. 24

(Impianto idrico e automezzi antincendio)

I complessi a carattere ricettivo dovranno essere dotati di impianto idrico antincendio costituito da bocche da incendio (B.I.) UNI 45 derivate, con tubazione da 40 mm, da una linea di adduzione principale. La portata di ciascuna bocca sarà di 120 lt/min e la pressione al bocchello non inferiore a 2 bar. Ciascun idrante, debitamente segnalato ed ubicato in posizione ben visibile e facilmente accessibile, sarà dotato di saracinesca propria e sarà inoltre corredato di tubazione flessibile UNI 45 da 20/25 metri e lancia a getto variabile entro apposita cassetta.

L'impianto dovrà essere ad anello o su linee indipendenti, comunque dotate di saracinesche di intercettazione in linea, adeguatamente disposte al fine di garantire la funzionalità dell'impianto anche in caso di fuori servizio di una tratta.

La distanza reciproca fra le B.I. non dovrà essere superiore a 40 metri e, comunque, tale da assicurare la copertura dell'intera area del complesso.

La tubazione principale potrà essere realizzata in PEAD (polietilene ad alta densità) se ne sarà assicurato l'interramento per almeno 70 cm lungo tutta la linea; le derivazioni dovranno essere in acciaio.

L'alimentazione dovrà essere assicurata in alternativa tramite:

a) motopompa diesel;

b) elettropompa collegata alla rete elettrica ed a gruppo elettrogeno (G.E.);

il collegamento alla rete elettrica dovrà essere realizzato su linea preferenziale allacciata immediatamente a valle del gruppo di misura e del limitatore di potenza, con sezionatore indipendente dalle linee afferenti alle altre utenze. Il collegamento al G.E. dovrà garantire il funzionamento delle elettropompe anche in caso di esclusione di qualsiasi altro utilizzatore.

Le caratteristiche di portata e pressione saranno tali da assicurare il contemporaneo funzionamento di tutti gli idranti installati sul fronte più lungo, con un minimo di tre bocche.

In posizione facilmente accessibile ai mezzi di soccorso saranno installati due attacchi UNI 70 femmina per il collegamento delle autopompe delle forze antincendio.

La riserva idrica ad uso esclusivo antincendio, di capacità utile non inferiore a mc 50, dovrà garantire l'autonomia richiesta:

per almeno un'ora nei complessi protetti da fasce parafuoco;

per almeno tre ore nei complessi provvisti delle fasce verdi di cui al precedente articolo 22.

Deve essere inoltre prevista l'installazione di estintori portatili di tipo approvato per fuochi delle classi "A", "B" e "C" con capacità estinguente non inferiore a "21 A" e "89 B" nella misura che sarà stabilita dal locale Comando VV.FF.

Nei complessi di estensione superiore a dieci ettari e con capacità ricettiva superiore a 1.000 persone dovrà essere previsto l'impiego di almeno un automezzo dotato di attrezzatura idrica antincendio, con esclusione dell'impiego di carrelli appendice, che sarà condotto da personale idoneamente equipaggiato ed in grado di attuare il primo intervento di estinzione oltre che di collaborare con le squadre antincendio.

Art. 25

(Impianti elettrici e di amplificazione sonora)

Gli impianti elettrici dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia.

I conduttori interrati, salvo diverse indicazioni normative, dovranno essere posti ad una profondità non inferiore a 50 cm.

I complessi ricettivi di capacità superiore alle 100 unità, dovranno essere serviti da impianto di amplificazione sonora per segnalazione di emergenza, collegato a sorgente autonoma di alimentazione elettrica.

Art.26

(Rilascio e rinnovo della licenza di esercizio)

I Sindaci nel cui territorio ricadano attività soggette all'applicazione delle presenti norme sono tenuti a non rilasciare o rinnovare la licenza di esercizio, senza aver acquisito la documentazione prevista

dalle vigenti norme in materia di sicurezza preventiva sugli incendi e senza che vengano rispettate le norme di cui al presente Titolo.

Art. 27

(Obblighi per i condomini e le comunioni private)

Le norme di cui al presente Titolo si applicano altresì ai condomini e alle comunioni private situate in complessi boschivi, limitatamente alla esistenza di efficiente impianto idrico antincendio. Le comunioni e condomini di cui al presente articolo dovranno inoltre dotarsi di idonea riserva idrica dedicata all'antincendio avente capacità utile non inferiore a 10 mc per ogni ettaro di superficie.

TITOLO VII

Discariche

Art. 28

(Precauzioni e obblighi antincendio nella gestione delle discariche autorizzate)

Nella conduzione delle discariche autorizzate, nel periodo di cui all'art. 3, dovranno osservarsi tutte le precauzioni per evitare l'insorgere ed il propagarsi degli incendi, anche se non prescritte nei provvedimenti autorizzativi.

I titolari responsabili della gestione delle discariche devono, nel medesimo periodo, assicurare la ricopertura delle discariche dei rifiuti con frequenza quotidiana, intensificando l'attività di sorveglianza nelle giornate di maggiore pericolosità e provvedere a creare intorno all'area interessata una idonea fascia di rispetto sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile.

Ogni ulteriore misura atta ad evitare il propagarsi di eventuali incendi dovrà comunque essere adottata dai medesimi soggetti.

TITOLO VIII

Vigilanza, prevenzione, sanzioni

Art. 29

(Sanzioni)

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle presenti Prescrizioni Regionali saranno punite a norma dell'articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 1032,00 e non superiore a euro 10329,00.

Con riferimento ai divieti di cui agli articoli precedenti, nel periodo di elevato rischio di incendio boschivo di cui all'art. 3, il pericolo d'incendio è presunto.

Nello stesso periodo e al di fuori delle aree boscate di cui all'art. 4, per le quali si applica il disposto di cui al comma precedente, la contestazione delle violazioni e divieti contenuti nelle presenti prescrizioni, con riferimento all'uso del fuoco su terreni nudi o circoscritti all'interno di cortili recintati con muraure di altezza almeno pari a un metro, è subordinata ad un accertamento concreto del rischio di incendio.

Al fine dell'applicazione delle presenti disposizioni nel restante periodo dell'anno, il rischio d'incendio boschivo sarà concretamente valutato, tenuto conto delle condizioni meteorologiche, dello stato della vegetazione e di ogni altro elemento utile a valutare il rischio medesimo.

Art. 30

(Personale incaricato della vigilanza)

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Sindaci, i Vigili Urbani, le Guardie Campestri e

le Compagnie dei Barracelli vigileranno al fine di imporre la più stretta osservanza delle presenti disposizioni, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, e perseguiranno i trasgressori a norma di legge.

Art. 31

(Collaborazione delle Compagnie Barracellari con il CFVA)

Le Compagnie Barracellari collaboreranno con il CFVA secondo i criteri stabiliti con il Decreto Interassessoriale degli Assessori degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica e della Difesa dell'Ambiente, n.1029 del 19 luglio 1989, ed in conformità alle direttive e agli accordi stipulati in base alle previsioni del Piano di Previsione, Prevenzione e Lotta attiva contro gli incendi.

TITOLO IX

Norme Informative e Generali

Art. 32

(Divieti nelle zone boscate ed i pascoli percorsi dal fuoco)

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L. 21 novembre 2000 n. 353 le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore e' vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.

Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

Art. 33

(Censimento dei soprassuoli percorsi dal fuoco da parte dei comuni)

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L. 21 novembre 2000 n. 353 i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio devono essere censiti dai Comuni entro 90 giorni dalla data d'approvazione del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, avvalendosi dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Allegato A

Stralcio Decreto legislativo 18 maggio 2001, n.227 in materia di orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma della legge 5 marzo 2001, n. 57

Art. 2

(Definizione di bosco e di arboricoltura da legno)

1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.
2. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le Regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco e:
 - a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un'area sia considerata bosco;
 - b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco;
 - c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco.
3. Sono assimilati a bosco:
 - a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
 - b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
 - c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.
4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera g), del D.L. 29 ottobre 1999, n. 490.
5. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.
6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle Regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n.759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco.

FAC-SIMILE DOMANDA DI ABBRUCIAMENTO

Alla Stazione Forestale e di V. A. di _____

I sottoscritto _____, nato a _____ prov. _____ il _____, residente a _____ in Via/P.za _____ n ° _____ Tel. _____, in qualità di _____ (proprietario, conduttore, rappresentante di Società proprietaria ecc.) dei terreni sotto specificati chiede, secondo il prospetto che segue, che gli venga concessa l'autorizzazione per l'abbruciamento di _____, finalizzato a _____

Comune	Località	Foglio	Mapp.	Superficie Ha	Coltura in atto	Giorno previsto

Il sottoscritto, dichiara di essere a conoscenza del contenuto delle Prescrizioni Regionali Antincendio 2006, impegnandosi alla loro piena osservanza, con particolare riferimento alle modalità, tempi e condizioni di esecuzione delle operazioni di abbruciamento e le relative sanzioni per la loro mancata osservanza.

Il sottoscritto dichiara, in relazione ai terreni oggetto della presente domanda:

di essere / di non essere beneficiario di finanziamenti messi a disposizione dall'Unione Europea attraverso la Politica Agricola Comune (PAC).

Assume fin da ora la piena responsabilità penale e civile di fatti che possono derivare dalle operazioni di abbruciamento medesime, garantendo di adottare tutte le cautele ed ogni dispositivo idoneo ad evitare la propagazione del fuoco al di fuori delle aree di cui alla presente istanza.

Luogo e data

In Fede